



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2667 di data 27 maggio 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7;
Autorizzazione all'esecuzione di interventi di sistemazione della parte iniziale della pista da sci n. 4/1/25 denominata "UST", nella skiarea di Lavarone in Comune di Lavarone.

Sono presenti:

- | | |
|------------------------|---|
| - Sergio BETTOTTI | - Presidente |
| - Silvio DALMASO | - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| - Luca MALESANI | - componente supplente Servizio foreste e fauna |
| - Matteo MERZLIAK | - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| - Claudio PALLAORO | - componente supplente Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali |
| - Sergio BENIGNI | - componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| - Paola VISINTAINER | - componente supplente Servizio geologico |
| - Ruggero VALENTINOTTI | - Componente supplente Servizio bacini montani |
| - Elisabetta ROMAGNONI | - Componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio Impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 17 maggio 2019, con la quale la società Turismo Lavarone S.r.l., con sede in Lavarone, fr. Gionghi n. 107, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione ad effettuare interventi di sistemazione della parte iniziale della pista da sci n. 4/1/25 denominata "UST", nella skiarea di Lavarone in Comune di Lavarone.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dell'ing. Andrea Boschetti, datati maggio 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'ampliamento della parte iniziale della pista in corrispondenza della discenderia dall'impianto seggioviario della tipologia a scavalco. Viene effettuato con riporto di materiale (proveniente da cantieri esistenti in zona) con lo scopo di agevolare la discesa dalle seggiole, oggi compromessa da spazi di arresto ridottissimi. In corrispondenza del sostegno n. 12 viene realizzata una struttura che consenta sempre l'ispezione dei tirafondi dello stesso e l'intercapedine che in tal modo si viene a creare viene ricoperta con assito nel periodo invernale. Un riporto di materiale in entità decisamente contenuta viene collocato per migliorare la discenderia della stessa seggiovia sul ramo che sale da Malga Laghetto.

Considerato che i lavori in argomento rientrano nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7,
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Turismo Lavarone S.r.l., con sede in Lavarone, fr. Gionghi n. 107, all'esecuzione di interventi di sistemazione della parte iniziale della pista da sci n. 4/1/25 denominata "UST", nella skiarea di Lavarone in Comune di Lavarone, quali risultano dagli elaborati progettuali citati in premessa;
2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte del richiedente delle seguenti condizioni e prescrizioni tecnico-operative:
 - le rampe dovranno essere profilate con pendenze compatibili al rinverdimento e raccordate in modo sinuoso con l'andamento dei siti limitrofi;
 - I raccordi col piano pista non dovranno risultare estremamente geometrici;
 - i rinverdimenti dovranno essere particolarmente accurati mediante reimpiego della cotica erbosa, precedentemente asportata ed accantonata, mediante semina di adatto miscuglio foraggiero e ricorrendo alla pacciamatura;
 - le caratteristiche del materiale di riporto dovranno essere compatibili con l'ambito interessato dai lavori e comunque dovranno essere osservate scrupolosamente le disposizioni contenute nel D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 - "Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo";

3. di stabilire che, prima dell'inizio dei lavori, la relazione geologica allegata al progetto, andrà resa coerente con il progetto stesso in quanto presenta refusi non attinenti all'iniziativa;
4. di stabilire che i lavori, autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
5. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione Forestale, quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
6. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
7. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto sia inviato al Servizio Foreste e fauna per il controllo di competenza;
8. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE
- dott. Sergio Bettotti -

GM/SD/fr